

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Decorre dal 6 dicembre 2011 la nuova tracciabilità del contante

Con il Decreto Legge n. 201 del **06/12/2011**, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la **tracciabilità** delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l'ausilio di Banche, Poste Italiane Spa o istituti di moneta elettronica. Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (*negozianti, rivenditori, ecc.*) possono continuare a farlo, ma al di sotto del **limite di euro 1.000** per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 2.500,00.

Se invece l'operazione comporta un esborso uguale o superiore a 1.000 euro, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la **sanzione amministrativa pecuniaria** che prevede, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78 il **minimo di 3.000 euro**, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come l'**assegno bancario o postale** che riportino (*obbligatoriamente fin dalla sua emissione e con la medesima grafia del compilatore; occorre evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione "in bianco"*) l'indicazione del beneficiario (*nome e cognome o ragione sociale*) e su cui sia apposta la clausola di **non trasferibilità**.

In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma transitoria che prevede la non applicabilità di sanzioni dal 06.12.2011 e fino al 31.01.2012 per le infrazioni commesse relativamente alla nuova limitazione di importo.

La riduzione del limite per l'uso di contanti e assegni opera anche per i **libretti bancari e postali al portatore**, la cui estinzione o riduzione al di sotto del nuovo limite deve essere effettuata **entro il 31.03.2012** (*data così modificata in sede di conversione in legge del decreto che prevedeva originariamente la scadenza del 31.12.2011*) - (*il precedente termine era il 30.09.2011 per il limite di € 2.500*).

La legge di conversione ha introdotto una limitazione della sanzione per le violazioni relative ai libretti al portatore, stabilendo che se il saldo del libretto è inferiore a 3.000 euro, non si applica la sanzione minima, ma una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l'importo di € 1.000,00 (*all'epoca di € 5.000*) deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell'**operazione unitaria**: pertanto risulterà vietato anche suddividere "artificialmente" un unico importo di € 1.500,00 (*valore dell'acquisto*) in 3 pagamenti in contanti da € 500,00 ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. **operazioni frazionate**), fatta salva la normale rateazione commerciale.

Il rilascio di **assegni circolari** e di **vaglia postali** e **cambiari** può essere richiesto per iscritto dal cliente, senza apposizione della clausola di non trasferibilità, solo per importi inferiori ad € 1.000,00.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal **bonifico bancario** e dalla moneta elettronica, come la **carta di credito, il bancomat o la carta prepagata**.

Sondrio, 06 maggio 2013 (aggiornamento)

